



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 181 DEL 25/08/2026

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIALE LEONARDO DA VINCI , 34
ED ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER PEDONI E VELOCIPEDI PER
CHIUSURA TRATTO DI MARCIAPIEDE E CICLABILE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione per esigenze di sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;

Premesso altresì che l'Autorità comunale competente è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari qualora l'esecuzione di lavori sulla sede stradale comporti situazioni di pericolo o interferenze con la normale circolazione;

Vista la richiesta pervenuta in data 24/08/2026 prot. n. 36762 ad integrazione della richiesta del 27/07/2026 prot. n. 18074 dalla società (omissis), relativa all'emissione di ordinanza di disciplina temporanea della circolazione stradale per consentire l'esecuzione di lavori di eliminazione di un allaccio acquedotto, lungo la strada comunale in viale Leonardo da Vinci, 34;

Considerato che l'intervento interessa la carreggiata stradale e rende necessario procedere al temporaneo restringimento del tratto di strada individuato nella planimetria allegata all'istanza e la temporanea chiusura del tratto di marciapiede e ciclabile;

Ritenuto necessario adottare temporanei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza della circolazione, della pubblica incolumità e degli operatori impegnati nelle lavorazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 14, 21, 37 e 38 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 17/2025 relativo alla nomina del Responsabile del Settore e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, **dal giorno lunedì 07 settembre 2026 dalle ore 08.00 al giorno 09 settembre 2026 alle ore 16.30, e comunque sino al termine effettivo delle lavorazioni**, l'istituzione del **TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA AL TRANSITO VEICOLARE** della strada comunale in località **viale Leonardo da Vinci, 34**, e della **TEMPORANEA CHIUSURA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE E CICLABILE** come individuato nella planimetria allegata all'istanza.

È altresì autorizzata l'occupazione temporanea di una porzione di suolo pubblico strettamente necessaria al posizionamento dei mezzi d'opera e allo stoccaggio dei materiali di cantiere.

È istituito il divieto per i residenti al civico n. 34 l'utilizzo del passo carrabile e quindi l'entrata ed uscita con i veicoli.

P R E S C R I V E

Alla ditta esecutrice dei lavori e al soggetto titolare dell'autorizzazione, ciascuno per quanto di competenza, è fatto obbligo di:

- installare, mantenere in perfetta efficienza e rimuovere al termine dei lavori la prescritta segnaletica temporanea conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione;
- delimitare l'area di cantiere mediante idonee barriere e dispositivi di protezione;
- garantire il transito pedonale in condizioni di sicurezza per tutta la durata dell'intervento ove possibile;
- predisporre idonea segnaletica di preavviso della chiusura stradale e delle eventuali deviazioni;
- assicurare, durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, l'illuminazione e la segnalazione luminosa del cantiere;
- provvedere all'immediato ripristino della normale circolazione al termine delle lavorazioni.
- predisporre idonea segnaletica di restringimento carreggiata e passaggio obbligatorio a sinistra per i veicoli a motore e velocipedi;
- predisporre passaggio per i pedoni con idonea segnaletica di obbligo di passaggio.

La ditta esecutrice resta unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei lavori, dall'occupazione della sede stradale, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata predisposizione della segnaletica temporanea.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- che la prescritta segnaletica temporanea sia installata con congruo anticipo rispetto all'inizio delle limitazioni;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla ditta esecutrice per gli adempimenti di competenza.
- che copia del presente provvedimento sia reso noto al pubblico tramite affissione su strada almeno 48 ore prima rispetto ai lavori.

A V V E R T E

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni, deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.

**IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Angelo Falcone**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993 n.39

Documento prodotto e sottoscritto dal sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone